



CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

Prot. 40387

Oggetto: Divieto temporaneo ed eccezionale di somministrazione di superalcolici, nonché divieto assoluto di vendita di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere ed in lattine, anche da consegnarsi in loco o per asporto, in occasione del concerto dell'artista DADDY YANKEE previsto per il giorno 21 giugno 2019 c/o il fossato del *Castello di Barletta*.

IL SINDACO

PREMESSO

che questa Civica Amministrazione ha il compito di salvaguardare la sicurezza urbana e l'incolumità di tutte le persone, turisti e cittadini che frequentano gli ambiti della città di maggiore attrattiva;

che l'uso di bevande da parte di persone che stazionano nelle piazze e nelle vie cittadine è seguito, spesso, dall'abbandono dei contenitori su suolo pubblico, causa inevitabile di contenziosi con gli abitanti, tali da turbare la quiete pubblica e determinare problematiche di sicurezza del territorio;

CONSIDERATO

che le predette situazioni sono connesse alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, in particolare superalcoliche, ad opera di esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ambulanti, circoli privati e attività similari, nonché attraverso le attività di distributori automatici;

che le bevande vendute per asporto sono spesso consumate su suolo pubblico e successivamente i relativi contenitori sono abbandonati dove capita, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in spregio alle norme più elementari di igiene e di civile utilizzo degli spazi cittadini, tanto da costituire una fonte di pericolo per i soggetti che vi transitano;

TENUTO CONTO

che in data 21.06.19 si terrà a Barletta, nell'ambito del programma dell'ESTATE BARLETTANA, il concerto dell'artista DADDY YANKEE presso il fossato del Castello di Barletta, in occasione del quale è previsto un grande afflusso di pubblico proveniente anche da altre Città;

che il predetto evento avrà inizio alle ore 21.00 del 21.06.19 e si protrarrà fino alle ore 24.00;

RITENUTO NECESSARIO

alla luce di quanto sopra esposto, intervenire in via preventiva per evitare possibili pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, vietando la somministrazione di superalcolici e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 17.00 del giorno 21.06.19, sino alle ore 2.00 del giorno 22.06.19, nel Centro storico del Comune di Barletta;

VALUTATO CHE la somministrazione e vendita di bevande superalcoliche ed il loro abuso in occasione dell'evento in parola, possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica e che l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine può determinare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e pregiudizio della vivibilità urbana;

VALUTATA la necessità, urgente ed inderogabile, di prevenire possibili e concrete occasioni di violenza e atti vandalici in occasione dell'evento in parola, vietando agli operatori commerciali di esercizi pubblici, insistenti nel Centro Storico, la somministrazione e vendita al pubblico di bevande superalcoliche nonché la vendita al pubblico di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro, in lattina o altri contenitori non sicuri, per evitarne un uso improprio pericoloso per l'incolumità delle persone;

VISTO il D. Lgs. n.59/10 per il quale in presenza di motivi imperativi di interesse generale, cioè per ragione di pubblico interesse, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizio possono subire limitazioni e restrizioni nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità



CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

(artt. 8 e 12);

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno approvato in data 5/08/2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 14/2017 convertito con modificazioni con la legge n. 48/2017;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 50 e 54, "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

VISTI

gli art. 9 e 87 del T.U.L.P.S. e ss.mm.ii.,

la L.287/91;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate,

in occasione del concerto dell'artista DADDY YANKEE che si terrà c/o il fossato del Castello di Barletta in data 21.06.19, a decorrerre dalle ore 17.00 e fino alle ore 2.00 del giorno 22.06.19 , nel Centro storico:

- a) IL DIVIETO**, a chiunque, di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso;
- b) IL DIVIETO**, a chiunque, di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie o bicchieri di vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso;
- c) A tutti i pubblici esercizi, ai commercianti nel Settore alimentare, agli ambulanti ed in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e somministrazione di bevande in qualsiasi forma:**
- **IL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA** al pubblico di bevande superalcoliche;
 - **IL DIVIETO DI VENDITA** al pubblico di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro, in lattina o altri contenitori non sicuri, per evitarne un uso improprio pericoloso per l'incolumità delle persone in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, essendo consentita unicamente la somministrazione in bicchieri di carta o di plastica. Potranno essere introdotte nel centro storico esclusivamente bottiglie di bibite in plastica e prive di tappo;
 - **L'OBBLIGO** per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica, di procedere alla preventiva rimozione dei tappi da detti contenitori;
 - **L'OBBLIGO** a tutti gli esercenti, di esporre in modo ben visibile, la presente Ordinanza, per l'informativa all'utenza dei divieti di cui trattasi.

Il divieto di cui sopra non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, a condizione che l'esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire le bottiglie di vetro e lattine, permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

DISPONE CHE

la Forza pubblica e la Polizia Locale sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione ed alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad €



CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

500,00, secondo le procedure di applicazione previste dalla legge 24/11/1981, n. 689 ed in relazione alla loro gravità.

In caso di successivi accertamenti di violazione di quanto disposto dalla presente ordinanza, si procederà oltre all'irrogazione della massima sanzione pecuniaria di cui sopra, anche alla sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 17 *quater* del co. 1 del R. D. 18/06/1931 n. 773.

Per le violazioni di cui alla presente Ordinanza, l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 è il Sindaco.

AVVISA

a norma dell'art. 3, 4° co. della L. 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefetto
 - Commissariato di Pubblica Sicurezza;
 - Comando Compagnia Carabinieri;
 - Comando Gruppo Guardia di Finanza;
 - Comando Polizia Provinciale della BAT;
 - Comando Polizia Municipale;
 - Associazioni di categoria per la divulgazione
 - Segreteria Generale del Comune di Barletta per la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Barletta
- che la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante comunicazione alla stampa, affissione ll'Albo pretorio *on-line* del Comune e diffusione attraverso gli organi d'informazione oltre che sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente.

Dalla Residenza Municipale, 19.06.19

IL SINDACO

*Dott. Cosimo Damiano Cannito
(documento firmato digitalmente)*